



ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)

UNIRE
gente e cavalli

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 116 DEL 22.12.2011

**MODIFICA DELL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO DELLE CORSE AL TROTTO
DENOMINATO "CODIFICA VIOLAZIONI DISCIPLINARI"**

IL COMMISSARIO

VISTO il d.P.C.M. in data 2 novembre 2010 di nomina del Commissario straordinario dell'Unire;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "*Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*";

VISTA la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

CONSIDERATE le recenti modifiche apportate nel *Regolamento delle corse al trotto* e le vigenti *Norme di procedura disciplinare*;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'armonizzazione dell'allegato al Regolamento delle corse al trotto denominato "*Codifica delle violazioni disciplinari*" conseguentemente all'adozione delle suddette modifiche;

PRESO ATTO, in particolare, delle indicazioni pervenute dal Presidente e dai componenti della Commissione di disciplina di I istanza, in merito all'evidente contrasto tra gli artt. 8 e 9 delle *Norme di procedura disciplinare* e le sanzioni previste per le infrazioni codificate nel summenzionato codice ai n. 7 – 8 – 12 – 29 – 46 – 48 – 56;

DELIBERA

Di modificare, secondo lo schema di seguito riportato, le sanzioni previste per le infrazioni codificate ai n. 7 – 8 – 12 – 29 – 46 – 48 – 56, dell'allegato al Regolamento delle corse al trotto denominato "*Codifica delle violazioni disciplinari*":

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)

CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	SANZIONE
7	Offese a guidatore, allievo guidatore o gentleman o proprietario o allenatore: a) guidatore, allievo guidatore o gentleman b) artiere (tramite il datore di lavoro) c) proprietario d) allenatore	a) da gg. 3 a gg. 5; b) da € 50,00 a € 150,00; c) multa da 350,00 a € 1.000,00; d) da € 150,00 a € 350,00.
8	Vie di fatto: a) guidatore, allievo guidatore-gentleman b) artiere c) proprietario o allenatore	a) sospensione da 15 a 40gg.. Nei casi più gravi, sospensione 40gg. e deferimento alla Commissione di Disciplina; b) allontanamento a tempo determinato; c) fino a 40gg.. Nei casi più gravi, sospensione 40gg. e deferimento alla Commissione di Disciplina.
12	Offese agli addetti al controllo disciplinare delle corse o ai veterinari, atteggiamento ingiurioso nei confronti del pubblico: a) guidatore, allievo guidatore o gentleman b) proprietario, allenatore, artiere	a) fino a 40gg.. Nei casi più gravi, sospensione 40gg. e deferimento alla Commissione di Disciplina; b) fino a 40gg. Nei casi più gravi, sospensione 40gg. e deferimento alla Commissione di Disciplina
29	Proteste in pista nei confronti dello Starter o dell'Aiuto-Starter	Sospensione da 5 a 10gg.. Nei casi più gravi, sospensione 40gg. e deferimento alla Commissione di Disciplina.
46	Colpire con la frusta altri cavalli od altri concorrenti in corsa: a) senza intenzionalità b) con intenzionalità	a) gg. 5; b) 15 gg. oltre eventuale multa a favore. Nei casi più gravi, sospensione 40gg. e deferimento alla Commissione di Disciplina.



UNIRE

48	Creare ingiustificate condizioni di gara in corsa (allargare senza progredire e farsi quindi superare internamente da altro concorrente) se fatto con intenzionalità	sospensione 40gg. e deferimento alla Commissione di Disciplina.
56	Tenere una condotta di corsa non adeguata alle normali prestazioni del cavallo. Sentite le spiegazioni il guidatore può essere	a) assolto; b) appiedato da 5 a 8 gg; c) Nei casi più gravi, sospensione 40gg. e deferimento alla Commissione di Disciplina

f.to IL COMMISSARIO
CLAUDIO VARRONE